

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: LOREFICE)

Roma, 21 ottobre 2020

Sul disegno di legge:

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che il provvedimento si compone di 20 articoli, suddivisi nel capo I recante la definizione dell'oggetto e dei termini utilizzato, capo II sull'identificazione delle autorità nazionali e locali competenti, capo III sull'istituzione del tavolo tecnico presso il Ministero, capo IV sull'istituzione del marchio biologico italiano, capo V sugli strumenti di programmazione e di sostegno finanziario, capo VI in materia di organizzazione della filiera di produzione biologica, capo VII sulla commercializzazione delle sementi biologiche e nel capo VIII sulle disposizioni finali relative alle abrogazioni espresse e alla clausola di salvaguardia delle competenze regionali;

considerati, in particolare:

- l'articolo 1 che individua l'oggetto e le finalità del provvedimento nella disciplina dei vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, e nella previsione di forme di sostegno anche finanziario allo sviluppo del settore biologico, e che, ai fini del disegno di legge, equipara il metodo di agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica, purché nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica;

- l'articolo 6 che istituisce il marchio biologico italiano, non obbligatorio, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione "Biologico italiano", precisando le condizioni per il suo utilizzo;

- l'articolo 9 che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento, in coerenza con la gli Orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche, di cui all'articolo 8;

- l'articolo 18 che richiama l'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, in materia di commercializzazione delle sementi di materiale eterogeneo biologico, e che disciplina la commercializzazione di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione e di sementi biologiche non iscritte in alcun registro nazionale;

considerato che il regolamento (UE) 2018/848 prevede la sua applicazione, in sostituzione del regolamento (CE) n. 834/2007, a partire dal 1° gennaio 2021, e che, in ragione

---

Al Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, la proposta di regolamento COM(2020) 483 prevede il rinvio di un anno nell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti condizioni e osservazione:

in riferimento agli articoli 1, 5 e 8, là dove viene richiamato il metodo di agricoltura biodinamica prevedere una non automatica equiparazione al metodo di agricoltura biologica, ma solamente su richiesta e previo rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica;

in riferimento all'articolo 18 del disegno di legge, che introduce il comma 6-*bis* nell'articolo 19-*bis* della legge n. 1096 del 1971, si ritiene necessario specificare che la facoltà di commercializzazione ivi prevista sia limitata alle sementi o materiale di propagazione di "materiale eterogeneo biologico", ancorché non registrato, e che tale commercializzazione sia preceduta dalla notifica agli organismi di controllo, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848. L'uso di materiale eterogeneo biologico, come definito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/848, secondo la Commissione europea, potrebbe comportare benefici, in particolare per quanto concerne la produzione biologica, ad esempio per ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza e aumentare la biodiversità. Per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo, questo è regolato dagli articoli da 6 a 12 del regolamento citato e dall'allegato II parte I dello stesso. In particolare l'articolo 6, lettera i), consente la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica.

valuti la Commissione di merito, infine, l'opportunità di prevedere misure volte a rafforzare la qualità dei controlli previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, effettuati dagli organismi di controllo preposti, in termini di efficacia e di indipendenza e imparzialità degli stessi organismi di controllo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848.

Pietro Lorefice